

Doc. XXII, n. 4; XXII, n. 7;  
XXII, n. 8; XXII, n. 9-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE -  
PARTECIPAZIONI STATALI)

(Relatore: GIOVANNI CARRUS)

SULLE

## PROPOSTE D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TEODORI, AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA,  
PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI,  
SPADACCIA

*Presentata il 18 dicembre 1984*

Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sui « fondi neri » dell'IRI e delle società collegate, le responsabilità amministrative e politiche ad esso connesse

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTAGNOLA, MACCIOTTA, MARRUCCI, MANNINO AN-  
TONINO, PEGGIO, VIGNOLA, AMBROGIO, SANNELLA,  
POLIDORI, MOTETTA, CAVAGNA**

*Presentata il 5 marzo 1985*

---

Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta  
sui « fondi neri » dell'IRI e delle consociate Italstrade e SCAI

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, MINERVINI, VISCO, BALBO CECCARELLI,  
GUERZONI, CODRIGNANI, FERRARA, COLUMBA, PISANI**

*Presentata il 6 marzo 1985*

---

Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla costituzione  
e sull'utilizzazione di fondi non contabilizzati in bilancio  
(cosiddetti fondi neri) ad opera dell'IRI e delle società  
consociate, o di amministratori delle medesime

---

**d'iniziativa dei deputati VALENSISE, PARLATO, MENNITTI**

*Presentata il 7 marzo 1985*

---

Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta  
sulla costituzione presso l'IRI e società collegate di fondi  
extrabilancio, sulla loro erogazione e sulle connesse respon-  
sabilità amministrative e politiche

---

*Presentata alla Presidenza il 28 maggio 1985*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — In data 18 dicembre 1984 è stata presentata dai colleghi Teodori, Aglietta, Calderisi, Crivellini, Melega, Pannella, Roccella, Rutelli, Stanzani Ghedini e Spadaccia una proposta (Doc. XXII, n. 4) per la « Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sui "fondi neri" dell'IRI e delle società collegate, le responsabilità amministrative e politiche ad esso connessi ».

A seguito di tale proposta, assegnata in data 14 gennaio 1985 alla Commissione V in sede referente, il relatore è stato incaricato di riferire in Commissione prima del 13 marzo 1985, data di scadenza dei termini per riferire all'Assemblea, avendo la stessa Assemblea deliberato la dichiarazione di urgenza del provvedimento.

All'atto dell'avvio della discussione in Commissione, in sede referente, nella seduta del 6 marzo 1985 in cui fu resa una dettagliata dichiarazione del Ministro delle partecipazioni statali Darida, diversi gruppi politici preannunciarono la presentazione di analoghe iniziative per la costituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del Regolamento della Camera dei deputati, sulla materia ormai nota come la questione dei cosiddetti « fondi neri » dell'IRI.

Infatti, rispettivamente in data 5 marzo 1985, 6 marzo 1985, 7 marzo 1985, venivano presentate altre proposte:

dai deputati Castagnola, Macciotta, Marrucci, Mannino Antonino, Peggio, Vignola, Ambrogio, Sannella, Polidori, Motetta e Cavagna (Doc. XII, n. 7) per la « Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sui "fondi neri" dell'IRI e delle consociate Italstrade e SCAI »;

dai deputati Bassanini, Minervini, Visco, Balbo Ceccarelli, Guerzoni, Codrigna-

ni, Ferrara, Columba e Pisani (Doc. XXII, n. 8) per la « Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla costituzione e sull'utilizzazione di fondi non contabilizzati in bilancio (cosiddetti fondi neri) ad opera dell'IRI e delle società consociate, o di amministratori delle medesime »;

dai deputati Valensise, Parlato e Menitti (Doc. XXII, n. 9) per la « Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulla costituzione presso l'IRI e società collegate di fondi extrabilancio, sulla loro erogazione e sulle connesse responsabilità amministrative e politiche ».

Per questa ragione, nella seduta di Commissione del 7 marzo 1985, pur avendo formalmente ricevuto l'incarico di riferire soltanto sulla proposta presentata dai deputati del gruppo radicale, potevo riferire anche sulle altre proposte di costituzione di una Commissione d'inchiesta sulla stessa materia ai sensi dell'articolo 82 della nostra Carta costituzionale.

2. — Le circostanze di fatto dalle quali prendono l'avvio le proposte oggetto della presente relazione hanno avuto una vasta eco nell'opinione pubblica attraverso la larga diffusione di notizie di diversi organi e strumenti di informazione.

In questa relazione mi atterrò tuttavia rigorosamente, per quanto riguarda la ricostruzione delle circostanze di fatto, soltanto a due fonti documentarie che ritengo sufficientemente attendibili e autorevoli. La prima è costituita dalla dettagliata dichiarazione resa dal Ministro delle partecipazioni statali Darida nella seduta della Commissione del 6 marzo 1985.

La seconda fonte documentaria è costituita dagli atti del Senato della Repubblica (Doc. IV n. 47, Doc. IV n. 54 e Doc. IV n. 47 e 54-A) relativi alle domande di autorizzazione a procedere contro il senatore Giuseppe Petrilli per i reati di: a) malversazione aggravata continuata (arti-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

coli 81, capoverso, 315, 61, n. 7, e 112, n. 1, del codice penale); *b*) falso ideologico aggravato continuato (articoli 81, capoverso, 61, nn. 2 e 7, 112, n. 1, e 479 del codice penale); *c*) truffa aggravata continuata in danno dello Stato (articoli 81, capoverso, 640, comma primo e comma secondo n. 1, e 61, n. 7, del codice penale); *d*) appropriazione indebita aggravata (articoli 81, capoverso, 110, 646, 61, nn. 7, 9 e 11, e 112, n. 1, del codice penale); *e*) false comunicazioni sociali (articoli 40 comma secondo, 81, capoverso, e 110 del codice penale, articolo 2621 del codice civile e articolo 61, nn. 2 e 7, del codice penale).

Tale autorizzazione, come è noto, nella seduta del 6 marzo 1985, all'unanimità, è stata concessa dalla Giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari del Senato, avendone lo stesso senatore Petrilli sollecitato la concessione.

I fatti riportati in tali documenti possono essere brevemente riassunti.

Fin dal 5 ottobre 1984, l'autorità di polizia giudiziaria, in esecuzione di un decreto del giudice istruttore dottor Colombo, dell'Ufficio istruzione del tribunale di Milano, aveva effettuato un sopralluogo al fine di sequestrare la documentazione eventualmente esistente nella sede dello Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) che potesse essere connessa con gli atti del procedimento penale relativo allo acquisto, alla vendita e al reimpiego di somme ritenute non contabilizzate nei bilanci delle società controllate dall'IRI, SCAI e Italstrade.

Del fatto veniva regolarmente informato, con lettera del Presidente dell'IRI dell'11 ottobre 1984, il Ministro delle partecipazioni statali che, come è noto, ha sull'IRI i poteri di indirizzo e di controllo di cui alla legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Sempre nell'ottobre del 1984 la vicenda giudiziaria ebbe clamorosi sviluppi con gli arresti dell'avvocato Calabria, presidente di Mediobanca, e dell'ingegner De Amicis e del dottor Ettore Bernabei.

In data 7 novembre 1984, il Ministro di grazia e giustizia Martinazzoli inoltrava al Presidente del Senato la richiesta del

procuratore della Repubblica di Milano di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Giuseppe Petrilli, ex presidente dell'IRI.

Tutta la vicenda trae origine dal fatto che, secondo la ricostruzione fattane dall'autorità giudiziaria, venivano effettuati depositi di ingenti somme di danaro, in conti bancari i cui proventi derivanti dagli interessi maturati non venivano registrati nella contabilità ufficiale delle due società dell'IRI. Allo stato della documentazione esistente presso i due rami del Parlamento l'importo di tali somme non contabilizzate ammontava nel 1976 a 150 miliardi di lire.

In tal modo, la riserva extracontabile costituita dagli amministratori delle due società, a qualunque fine possa essere stata destinata, ha determinato una sottrazione alla dotazione dell'IRI, e di conseguenza al bilancio dello Stato, di ingenti somme di danaro.

Tale circostanza è stata più dettagliatamente messa in luce dalla richiesta del procuratore della Repubblica di Roma (Doc. IV, n. 54, Senato). Tale richiesta è stata la conseguenza del fatto che la Corte di Cassazione, risolvendo un conflitto di competenza sollevato, ha dichiarato la competenza del tribunale di Roma per il procedimento penale pendente avanti al giudice istruttore di Milano, ritenendo validi gli atti già compiuti.

La Corte di Cassazione, nel risolvere il conflitto di competenza, ha così sinteticamente ricostruito i fatti: « La mancata contabilizzazione di proventi derivanti da attività delle società, al pari del mancato utilizzo (per effetto delle distrazioni) delle somme rappresentate dagli interessi, può aver rappresentato, per i bilanci SCAI e Italstrade, una perdita (...) quanto sopra comporta altresì che, di riflesso, anche il bilancio IRI può aver subito le conseguenze delle illecite manovre ».

3. — Partendo da questi fatti, giustamente ritenuti « materia di pubblico interesse » secondo la dizione dell'articolo 82 della Costituzione, tutte le quattro propo-

ste ipotizzano la istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta.

Le modalità organizzative previste dalle quattro proposte differiscono in particolari di scarso rilievo.

La comune preoccupazione sembra essere quella della costituzione di un organismo di inchiesta parlamentare efficiente e snello; che concluda i lavori in tempi relativamente brevi (tutte prevedono un arco temporale di sei mesi); che pervenga a conclusioni conoscitive e operative

molto precise e non viziate dalla genericità.

In alcune proposte vi è anche la preoccupazione di pervenire alla individuazione di meccanismi istituzionali che consentano l'accentuazione dei poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo del Governo e degli organi parlamentari.

Può essere utile, sotto questo profilo, una lettura, per così dire sinottica, delle finalità ipotizzate nelle quattro proposte di inchiesta parlamentare.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## COMPITI DELLA COMMISSIONE DI INCHIESTA

PROPOSTA RADICALE	PROPOSTA PCI	PROPOSTA DELLA SINISTRA INDIPENDENTE	PROPOSTA DEL MSI-DN
1) Accertare l'entità e le modalità di costituzione dei fondi extra-bilancio e i loro movimenti. 2) Accertare le responsabilità dell'IRI. 3) Accertare la eventuale conoscenza da parte di uomini di Governo o organismi parlamentari. 4) —	1) Appurare le modalità di costituzione, le procedure e i movimenti di danaro. 2) — 3) — 4) Individuare misure opportune per far fronte a deviazioni. 5) — 6) Accertare tutte le responsabilità.	1) Individuare le modalità di formazione e le procedure di utilizzazione dei fondi extra-contabili. 2) — 3) — 4) Formare indirizzi generali per rendere trasparente la gestione dei bilanci del settore pubblico allargato. 5) — 6) Accertare le responsabilità politiche alla base del fenomeno.	1) Accertare l'entità dei depositi e la modalità per la loro movimentazione. 2) Accertare le responsabilità dell'IRI ai diversi livelli. 3) Accertare la conoscenza da parte di uomini di Governo e di organismi parlamentari. 4) — 5) Individuare i destinatari dei fondi. 6) Accertare eventuali responsabilità politiche.

Come si vede agevolmente, dal punto di vista della tecnica legislativa le proposte possono essere con facilità ricondotte ad un testo unificato che non si allontani dalle originarie intenzioni dei proponenti. Anzi, le diversità in esse contenute possono rappresentare utili integrazioni reciproche e contribuire pertanto ad un miglioramento del definitivo testo legislativo.

Nel corso dell'esame in sede referente tutte le forze politiche presenti al dibattito in Commissione, anche quelle che non hanno presentato una formale proposta di inchiesta parlamentare, si sono dichiarate favorevoli all'accertamento più rigoroso dei fatti tanto attraverso l'esercizio dei normali poteri di vigilanza e di controllo attribuiti dall'ordinamento vigente agli organi del Governo e del Parlamento quanto anche attraverso il ricorso allo strumento straordinario ed eccezionale previsto dall'articolo 82 della Costituzione.

4. — L'esigenza di una inchiesta parlamentare scaturisce dalla gravità dei fatti finora accertati. In tutta la vicenda dei fondi delle società dell'IRI non regolarmente contabilizzate sono emersi tre aspetti particolarmente significativi e preoccupanti:

a) l'entità delle somme oggetto delle illegali procedure;

b) il lungo arco di tempo in cui sono durate tali pratiche;

c) il coinvolgimento del sistema delle partecipazioni statali al più alto vertice istituzionale quale è appunto l'Istituto per la ricostruzione industriale.

Il primo aspetto, l'entità delle somme illegalmente manipolate o distratte, ci dà la misura dell'enorme capacità di persuasione e di corruzione che poteva essere messa in moto attraverso l'utilizzazione spregiudicata di questi fondi.

In una articolata società industriale, in cui è possibile la manipolazione dei mezzi di persuasione di massa, l'esistenza di una grande quantità di danaro sottrat-

ta a qualsiasi controllo istituzionale, sia di diritto privato che di diritto pubblico, rappresenta un pericolo grave per lo stesso funzionamento delle istituzioni democratiche.

Non sono certamente fuori luogo le preoccupazioni che anche le corrette regole di democrazia interna dei partiti politici e le regole fondamentali del pluralismo economico di una sana economia di mercato - regole già di per sé fragili e continuamente esposte alla forza che insidia il diritto - possano essere definitivamente annullate con l'uso spregiudicato di notevoli quantità di danaro. Per questo la sola esistenza di questi fondi non contabilizzati, a qualunque fine costituiti, è incompatibile con le regole della vita democratica.

Il secondo aspetto, la lunga durata nel tempo, che pare addirittura precedente sia pure con altri meccanismi, ai primi episodi evidenziati nella documentazione per noi disponibile, mette in luce il fatto che la pratica illegale fosse elevata a metodo sistematico di comportamento. Anche ammesso che nessuna persona, caricata di pubbliche responsabilità o di privati doveri nell'ambito del sistema delle imprese pubbliche, ne abbia tratto personale profitto, rimane l'esistenza di un meccanismo quasi istituzionalizzato con un enorme potere occulto di persuasione e di corruzione.

E, infine, il terzo aspetto, il coinvolgimento del vertice istituzionale dell'IRI, ci rende convinti che non si sia trattato di deviazioni occasionali, attribuibili alla personale disonestà di singoli amministratori, ma di un malessere del sistema finanziario su cui si fonda la vita dell'impresa pubblica nel nostro paese. Di qui la necessità di predisporre meccanismi di vigilanza e controllo realmente efficaci.

5. — L'accoglimento delle precedenti valutazioni emerse nel dibattito in Commissione ha portato a significative convergenze sulla gravità dei fatti, e sulla necessità quindi di istituire una Commissione monocamerale di inchiesta, tra i rappresentanti dei partiti della maggioranza

di Governo e i rappresentanti dei partiti che hanno assunto la iniziativa delle proposte. Non vi è stata però una coincidenza di opinioni sui tempi di costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta.

Il motivo principale della divergenza di opinioni sui tempi della conclusione della discussione delle proposte, che ha un evidente riflesso sui tempi dell'*iter* decisionale da seguire per la istituzione della Commissione, consiste nel fatto dell'esistenza di un contestuale procedimento penale condotto dall'Autorità giudiziaria e attualmente in fase di istruttoria formale. Si tratta della parte del procedimento penale che è più esposta ad eventuali interferenze di ambiti diversi da quelli dell'Autorità giudiziaria. I rappresentanti dei partiti della maggioranza, condividendo le considerazioni da me fatte nella relazione introduttiva al dibattito, hanno ritenuto non opportuno un immediato avvio dell'inchiesta parlamentare, in cui i commissari avrebbero gli stessi poteri della autorità giudiziaria, per ipotizzare l'inizio della sua operatività a conclusione dell'istruttoria formale.

Perché queste considerazioni non appaiano, come potrebbero anche apparire, in qualche modo dettate da un intento dilatorio da parte di chi le condivide, io ritengo che la istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda dei fondi non contabilizzati della società dell'IRI e l'avvio concreto della sua operatività non debba essere necessariamente subordinata alla conclusione dell'istruttoria formale, conclusione che potrebbe avere anche tempi lunghi.

L'obiettivo più importante è quello di evitare interferenze con l'operato dell'autorità giudiziaria nel momento iniziale che è quello più delicato, quello in cui si raccolgono i maggiori elementi di prova per la formazione del convincimento dei giudici.

Del resto questa preoccupazione di evitare inopportune interferenze emerge chiaramente anche dalla proposta del gruppo del PCI la quale, al comma terzo dell'articolo 3, prevede espressamente, « la Commissione può stabilire che alcuni atti o

documenti non siano pubblicati in relazione ad esigenze di procedure giudiziarie in corso ».

La maggioranza ha ritenuto realisticamente, anche in considerazione delle diverse scadenze dei lavori parlamentari, che si possa procedere alla costituzione della Commissione d'inchiesta immediatamente prima dell'interruzione estiva dei lavori parlamentari. Si ha ragionevolmente motivo di ritenere che a tale scadenza la parte fondamentale dell'istruttoria dell'autorità giudiziaria sia conclusa.

Naturalmente una cosiffatta scansione temporale della istituzione e dell'inizio della operatività della Commissione parlamentare d'inchiesta non può essere determinata dalla Commissione in sede referente.

Giustamente è stata richiamata la norma di cui si parlerà più avanti diffusamente, prevista dall'articolo 79 del Regolamento che prevede opportunamente il divieto di porre in votazione in sede referente questioni pregiudiziali o sospensive. E ciò per non aggirare surrettiziamente l'obbligo di riferire all'Assemblea.

Saranno pertanto i rappresentanti delle forze politiche che condividono le nostre considerazioni sui tempi più opportuni per l'avvio dell'inchiesta parlamentare a proporre all'Assemblea la necessaria questione sospensiva, nei termini rigorosamente indicati e precisati nell'esposizione precedente, perché non si crei la temuta interferenza tra l'inchiesta parlamentare e il procedimento penale condotto dall'autorità giudiziaria. Ove invece la procedura di formazione della decisione parlamentare, quale può essere per esempio la costituzione di un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato, può di fatto portare alle scadenze temporali qui ipotizzate non sarà evidentemente necessario proporre all'Assemblea una formale questione sospensiva.

6. — Nel corso dell'esame in sede referente delle proposte di inchiesta parlamentare sui fondi neri dell'IRI, il deputato Valensise ha sollevato la questione della correttezza regolamentare della pro-



cedura che la maggioranza intendeva seguire per proporre all'Assemblea di adottare in ordine al procedimento una decisione di sospensiva ai sensi dell'articolo 40 del regolamento della Camera. Il deputato Valensise richiamava il già citato disposto dell'articolo 79, secondo comma, del Regolamento che vieta di porre in votazione nel corso dell'esame in sede referente questioni pregiudiziali e sospensive o quelle comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo di riferire in Assemblea. Anche il deputato Bassanini si associava a tale giudizio rilevando che: la decisione oramai adottata dalla Commissione era in contrasto con l'articolo 77, secondo comma del Regolamento, in quanto non si era posta in votazione, prima del mandato al relatore a riferire in Assemblea nel senso anzidetto, la richiesta sua e di altri deputati di costituire il Comitato ristretto. Aggiungeva che in ogni caso non si era adempiuto l'« obbligo di riferire » di cui all'articolo 79, secondo comma, non essendosi in alcun modo proceduto all'esame del testo degli articoli.

Mi corre l'obbligo per la serietà e l'autorevolezza dei due colleghi di prendere in considerazione due questioni:

a) la prima concerne l'ammissibilità di fronte al divieto di votare questioni sospensive di cui all'articolo 79, secondo comma, di una relazione conclusiva dell'esame in sede referente che rechi la proposta all'Assemblea di votare questioni sospensive ai sensi dell'articolo 60;

b) la seconda riguarda le forme in cui si possa giungere ad una simile conclusione anche in relazione ai fini ed al contenuto tipico dell'esame in sede referente.

In relazione alla prima delle due questioni che pone un problema di interpretazione letterale dell'articolo 79, secondo comma, si può osservare che la procedura seguita dalla V Commissione è volta proprio ad una rigorosa applicazione di quella disposizione, che vieta alla Commissione di adottare autonomamente decisioni di pregiudiziali e di sospensiva. Nel momento

in cui si manifesta la volontà politica maggioritaria diretta ad una simile (temporanea) conclusione del procedimento, l'unica via regolamentare per darvi seguito è proprio quella di investire l'Assemblea con lo strumento proprio per avanzare in Assemblea le proposte della Commissione « referente »: la relazione.

Del resto la *ratio* della norma dell'articolo 79, secondo comma, è quella di evitare che l'Assemblea resti privata da decisioni assunte in Commissione del diritto di deliberare in ordine ad un argomento, cioè proprio del contrario di quanto avviene nella fattispecie considerata, in cui tutto quello che si può dire è semmai che l'Assemblea è stata troppo celermente investita (punto questo che sostanzia la seconda questione).

Quanto alla seconda questione, essa è in qualche modo legata alla convinzione che l'esame in sede referente comporti necessariamente un esame e votazione degli articoli. Ma ciò non è richiesto dal Regolamento anche se ovviamente, quando si propone l'approvazione di un provvedimento, deve esserci un testo e devono essere votate le modifiche che si propongono al testo originario. Nel caso di una proposta di relazione contraria, invece, sarebbe senz'altro errato e superfluo procedere a respingere i singoli articoli; sarebbe sufficiente, dopo un adeguato dibattito, mettere in votazione il mandato al relatore a riferire in senso contrario in Assemblea.

Se questa proposta fosse respinta, si potrebbe passare all'esame del testo. Allo stesso modo sembra debba procedersi nel caso in cui si proponga di riferire in Assemblea chiedendo una sospensiva dell'esame. Una proposta in questo senso è logicamente e proceduralmente alternativa rispetto a quella di formare un testo, che si collega evidentemente ad una proposta di relazione favorevole. Nel momento in cui questa proposta è avanzata dal relatore con la relazione introduttiva, questa proposta è anche logicamente e cronologicamente precedente qualsiasi richiesta alternativa e per questa ragione andrebbe votata per prima, e in ogni caso va votata in forma alternativa alla

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

proposta di passare alla scelta del testo base, o di votare emendamenti, o di formare un Comitato ristretto, tutte collegate ad una ipotesi di relazione favorevole.

Altrimenti si giungerebbe alla paradossale conseguenza di forzare una potenziale maggioranza che vuole e può secondo una certa procedura regolamentare rinviare l'esame di un dato argomento ad una scadenza determinata, a dover in ogni caso pronunciarsi sul testo, prima che l'Assemblea, che è l'unico organo competente, possa deliberare sulla proposta fondamentale.

Pertanto sembra che la procedura adottata abbia consentito alla maggioranza di portare la sua proposta all'Assemblea senza ledere i diritti delle minoranze, essendosi comunque giunti alla votazione finale dopo ampio dibattito svoltosi in tre sedute, nel giorno in cui scadevano i ter-

mini per riferire, che la maggioranza non intendeva prorogare ritenendo necessario un tempo più lungo di quello consentito dal Regolamento per poter utilmente deliberare.

Per questi motivi mi sento ragionevolmente convinto che la maggioranza abbia adottato una soluzione equilibrata che tiene conto tanto delle ragioni di chi vuole una Commissione parlamentare d'inchiesta, — e questa volontà caratterizza anche i gruppi che non hanno presentato una formale proposta — quanto delle ragioni di chi vuole che la parte più delicata dell'istruttoria formale dell'Autorità giudiziaria non subisca inutili e dannose interferenze.

Questa soluzione è perciò rispettosa degli ambiti propri che spettano ai poteri costituzionali nel nostro ordinamento.

GIOVANNI CARRUS, *Relatore.*

## PROPOSTE D'INCHIESTA PARLAMENTARE

### N. 4

#### ART. 1.

È istituita, a norma dell'articolo 141 del Regolamento della Camera dei deputati, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare le esatte circostanze della formazione, della gestione e della destinazione dei fondi neri dell'IRI ed, in particolare, delle società collegate Italstrade e SCAI a partire dall'inizio degli anni '70.

La Commissione ha in particolare il compito di accertare:

1) l'entità dei depositi sui conti di transito non contabilizzati, tratti dalle somme destinate al pagamento di commesse svolte dalla SCAI e dall'Italstrade Spa;

2) l'entità, le formalità ed i tempi di costituzione di «fondi neri» - non contabilizzati e non iscritti a bilancio - e la loro movimentazione attraverso libretti di risparmio al portatore presso diverse banche (Mediobanca, Banca nazionale del lavoro, Banca commerciale...), finanziarie (SPAFID...) e titoli di Stato (BOT e CCT);

3) quali organi dell'IRI e delle società ad esso collegate siano venuti a conoscenza dell'esistenza dei «fondi neri» fin dal 1971, in quale sede se ne sia discusso e quali decisioni siano state prese in merito;

4) quali uomini di Governo e di organismi parlamentari siano venuti a conoscenza dei «fondi neri» nell'esercizio delle loro funzioni;

5) quali siano stati analiticamente i destinatari di detti «fondi neri» e in particolare quali partiti, correnti politiche, uomini politici nonché quali giornali e giornalisti abbiano beneficiato dei fondi.

La Commissione ha inoltre il compito, alla luce della ricostruzione dei fatti di

cui ai precedenti commi, di accertare se vi siano state e quali siano state le responsabilità della pubblica amministrazione.

La Commissione ha infine il compito di accertare se vi siano state pressioni od interventi, da parte di politici o meno, che possano aver determinato reati penali o deviazioni dall'esercizio delle competenze istituzionali di organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato.

#### ART. 2.

La Commissione è composta da venti deputati designati dal Presidente della Camera in modo che vi sia dapprima rappresentato almeno un deputato per gruppo ad eccezione del misto e sia quindi osservato il criterio della proporzionalità fra i gruppi parlamentari. Nell'ambito di ciascun gruppo sarà tenuta presente la designazione effettuata dal gruppo medesimo.

La Commissione è presieduta da un deputato nominato dal Presidente della Camera al di fuori dei componenti la Commissione, ma della quale fa parte ad ogni effetto.

#### ART. 3.

La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale, sia penale sia civile o amministrativo e può avvalersi, nell'espletamento dei propri lavori, della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta.

La Commissione potrà avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali sia amministrative già acquisite, nonché di ogni altro mezzo di accertamento ed alla stessa non potrà essere opposto né il segreto professionale, né il segreto bancario né il segreto istruttorio, né il segreto militare, né il segreto di Stato, né il segreto politico e amministrativo.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

## ART. 4.

Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa non decida diversamente.

I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

## ART. 5.

La Commissione d'inchiesta conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data della costituzione.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione; i parlamentari che dissentono possono presentare una o più relazioni di minoranza.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e gli atti.

## ART. 6.

Il Presidente della Camera provvede alla destinazione dei funzionari dei servizi necessari al funzionamento della Commissione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.

## N. 7

## ART. 1.

È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende relative ai « fondi neri » dell'IRI.

## ART. 2.

La Commissione parlamentare ha il compito di accertare ogni fatto e circostanza relativo alla costituzione, gestione e devoluzione di fondi neri da parte dell'IRI e delle sue associate Italstrade e SCAI.

In particolare la Commissione deve:

a) appurare le modalità della costituzione dei « fondi neri », le eventuali procedure previste per la loro gestione, il dettaglio dei movimenti di denaro cui hanno dato luogo;

b) accertare le responsabilità e i problemi che tutta la vicenda enuclea e mette in evidenza;

c) indicare le più opportune e più adeguate misure da adottarsi in sede legislativa, amministrativa e imprenditoriale per farvi fronte.

## ART. 3.

La Commissione deve presentare alla Camera una relazione conclusiva dei suoi lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento.

Sono pubblicati i verbali delle sedute nonché gli atti e i documenti da essa acquisiti.

La Commissione può stabilire che alcuni atti o documenti non siano pubblicati in relazione ad esigenze di procedure giudiziarie in corso.

## ART. 4.

La Commissione è composta da venti deputati designati dal Presidente della Camera in modo che vi siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari e sia osservato il criterio della proporzionalità fra i gruppi medesimi.

La Commissione è presieduta da un deputato, nominato dal Presidente della Camera, al di fuori dei componenti la Commissione, ma della quale fa parte ad ogni effetto.

## ART. 5.

La Commissione, anche ai fini della disciplina dei segreti, procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria; le persone ascoltate sono equiparate per ogni effetto ai testi nel processo penale.

La Commissione può avvalersi nello espletamento dei propri lavori della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche.

La Commissione può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte sulla stessa materia da altre autorità.

## ART. 6.

Le sedute della Commissione sono di regola pubbliche.

I componenti della Commissione e ogni persona che collabora con la Commissione sono tenuti al segreto per tutti gli atti non assunti in sede pubblica.

Per la violazione del segreto si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.

## ART. 7.

Il Presidente della Camera destina alla Commissione i funzionari e i servizi necessari per il suo funzionamento.

La Commissione può avvalersi di consulenti esterni.

Le spese per il funzionamento sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.

## N. 8

## ART. 1.

È istituita una Commissione di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sulle vicende relative alla costituzione e utilizzazione di fondi non contabilizzati in bilancio da parte dell'IRI o di sue consociate.

La Commissione è composta da 21 deputati designati dal Presidente della Camera in modo che siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari, e sia osservato il criterio della proporzionalità tra i medesimi.

La Commissione è presieduta da un deputato eletto dalla Commissione nel suo seno.

La prima seduta della Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, al fine di procedere alla elezione del Presidente e dell'ufficio di Presidenza.

## ART. 2.

La Commissione parlamentare ha il compito di accertare i fatti relativi alla formazione, tenuta e gestione di fondi neri o comunque di disponibilità finanziarie non contabilizzate in bilancio, da parte dell'IRI e delle sue consociate, italiane e estere, in qualunque tempo questi fondi siano stati costituiti.

La Commissione deve particolarmente indirizzare i propri lavori:

a) alla individuazione delle modalità di formazione di fondi neri o comunque di disponibilità finanziarie non contabilizzate in bilancio, in qualsiasi epoca costituite o utilizzate, nonché alla individuazione delle procedure seguite per il controllo della loro utilizzazione;

b) all'accertamento delle responsabilità politiche che sono alla base del fenomeno;



c) alla indicazione degli interventi da adottarsi per evitare che, in futuro, l'eventuale necessità di provvedere al compenso di mediazioni straniere da parte dell'IRI e delle sue associate non comporti violazioni della legge penale o comunque danno patrimoniale per lo Stato;

d) alla formazione di indirizzi generali che valgano a rendere trasparente in ogni suo aspetto la gestione dei bilanci del settore pubblico allargato.

### ART. 3.

La Commissione opera con gli stessi poteri e con gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria ordinaria, anche al fine di conservare il segreto sui propri atti.

Le persone ascoltate sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

Il presidente della Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Può altresì chiedere atti, documenti ed informazioni alla autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

Alle richieste della Commissione non può essere opposto il segreto professionale, né il segreto bancario, né il segreto d'ufficio.

Per il segreto di Stato, si applica la procedura di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

### ART. 4.

La Commissione può avvalersi di esperti da scegliersi tra docenti universitari di ruolo e magistrati, in numero complessivamente non superiore a dieci.

Il Presidente della Camera destina alla Commissione i funzionari ed i servizi necessari al suo funzionamento.

Le spese necessarie all'espletamento dei lavori della Commissione sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.

**ART. 5.**

Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

I commissari ed i collaboratori della Commissione sono tenuti al segreto per tutti gli atti del loro ufficio.

La violazione di tale obbligo è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

**ART. 6.**

La Commissione completa i suoi lavori sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni, presenta alla Camera una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti utilizzati, salvo che non disponga diversamente per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso.

## N. 9

## ART. 1.

È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare le esatte circostanze della formazione, della gestione e della destinazione dei fondi extrabilancio dell'IRI e, in particolare, delle società ITALSTRADE e SCAI a partire dall'inizio degli anni '70.

La Commissione ha in particolare il compito di accertare:

1) l'entità dei depositi sui conti di transito non contabilizzati, tratti dalle somme destinate al pagamento di commesse svolte dalla SCAI e dall'ITALSTRADE Spa, con l'evidenziazione anche delle norme contrattuali relative al regolamento ed alla maturazione di interessi bancari;

2) l'entità, le modalità ed i tempi di costituzione di «fondi neri» - non contabilizzati e non iscritti a bilancio - e la loro movimentazione sino al loro finale utilizzo attraverso tutte le forme adoperate quali libretti di risparmio e titoli di Stato, e tutti gli istituti ed enti presso i quali le operazioni sono state compiute;

3) se e quali rilievi siano stati formulati in ordine agli interessi prodotti dai depositi ed alla loro destinazione e comunque relativamente ai cosiddetti «fondi neri», da parte degli organi collegiali di controllo, di sindacato e di certificazione contabile dell'IRI e delle società ad esso collegate;

4) quali organi dell'IRI e delle società ad esso collegate siano venuti a conoscenza dell'esistenza dei «fondi neri» fin dal 1971, in quale sede se ne sia discusso e quali decisioni siano state prese in merito;

5) quali uomini di Governo e di organismi parlamentari siano venuti a cono-

scenza dei « fondi neri » nell'esercizio delle loro funzioni;

6) quali siano stati analiticamente i destinatari di detti « fondi neri » e in particolare quali partiti, correnti politiche, uomini politici nonché quali giornali e giornalisti abbiano beneficiato dei fondi.

La Commissione ha inoltre il compito, alla luce della ricostruzione dei fatti di cui ai precedenti commi, di accertare se vi siano state e quali siano state le responsabilità della pubblica amministrazione.

La Commissione ha infine il compito di accertare se vi siano state pressioni od interventi, da parte di politici o meno, che possano aver determinato reati o deviazioni dall'esercizio delle competenze istituzionali di organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato.

#### ART. 2.

La Commissione è composta da venti deputati designati dal Presidente della Camera in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità fra i gruppi parlamentari.

La Commissione è presieduta da un deputato nominato dal Presidente della Camera al di fuori dei componenti la Commissione, ma della quale fa parte ad ogni effetto.

#### ART. 3.

La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale, sia penale sia civile o amministrativo e può chiedere, nell'espletamento dei propri lavori, la collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

La Commissione potrà avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali sia amministrative già acquisite, nonché di ogni altro mezzo di accertamento ed alla

stessa non potrà essere opposto né il segreto professionale, né il segreto bancario, né il segreto istruttorio, né il segreto militare, né il segreto di Stato, né il segreto politico e amministrativo.

Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

#### ART. 4.

La Commissione d'inchiesta conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data della costituzione.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione; i parlamentari che dissentono possono presentare una o più relazioni di minoranza.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e gli atti.

#### ART. 5.

Il Presidente della Camera provvede alla destinazione dei funzionari per il funzionamento della Commissione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.